



## **Decreto alluvione: le proroghe dei versamenti e degli adempimenti fiscali e contributivi**

---

**Nota informativa n. 29/B del 15/06/2023**

Con il [DL 61/2023](#), pubblicato in G.U. lo scorso 1 giugno, vengono definiti gli interventi a favore di quanti hanno subito danni dalle alluvioni in Emilia Romagna, Marche e Toscana del mese di maggio. Tali interventi sono indistintamente rivolti a tutti i soggetti, compresi gli enti non commerciali, con sede legale o operativa nei territori coinvolti dalle alluvioni.

In questo intervento ci soffermeremo sulla definizione delle agevolazioni riconosciute in materia di slittamento degli obblighi dichiarativi e dei versamenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.

### **Territori coinvolti**

Per quanto riguarda l'individuazione dei territori coinvolti dall'alluvione, e quindi che potranno beneficiare delle agevolazioni di cui tratteremo in seguito, si rinvia al dettaglio presente nell'Allegato 1 del Decreto, nel quale, provincia per provincia, vengono individuati i Comuni e/o le relative frazioni interessate dagli eventi alluvionali. Le disposizioni agevolative introdotte dal decreto si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1.

### **Sospensione dei versamenti**

L'articolo 1 comma 2 del Decreto prevede la sospensione dei versamenti in scadenza tra il 1° maggio ed il 31 agosto del 2023 relativi a:

- oneri tributari di qualsiasi natura;
- contributi previdenziali;
- contributi assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione degli oneri tributari ricomprende anche i versamenti delle ritenute alla fonte e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate in qualità di sostituti d'imposta.

È però previsto che gli eventuali versamenti già effettuati dopo il 1° maggio e fino all'entrata in vigore del Decreto non potranno essere oggetto di rimborso.

La sospensione si applica, inoltre, ai versamenti, tributari e non, dovuti per:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- atti di accertamento di natura sia fiscale sia previdenziale;
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane;
- ingiunzioni e gli atti di accertamento relative alle entrate patrimoniali degli enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi emesse dagli enti territoriali o da loro affidatari.



I versamenti sospesi dovranno essere **versati entro il 20 novembre 2023** in unica soluzione senza maggiorazione per interessi e sanzioni, mentre i termini di pagamento delle cartelle, degli avvisi e degli atti oggetto di sospensione, ripartiranno dal 1 settembre 2023.

Viene altresì stabilito, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione,

### **Sospensione degli adempimenti**

Per il medesimo periodo, dal 1° maggio al 31 agosto, sono sospesi i termini per gli adempimenti tributari e relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Gli adempimenti sospesi a seguito delle disposizioni del presente decreto dovranno essere effettuati entro il 20 novembre 2023. Ovviamente non saranno applicate sanzioni per il differimento di tali adempimenti.

### **Altre disposizioni di proroga**

Le disposizioni di proroga sopra citate si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione agli istituti di definizione agevolata che scadono tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023.

Inoltre per i soggetti interessati dal presente decreto sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (L. 197/2022, commi 231 – 252).

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

L'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani.